



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Chieti

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO/MONITORAGGIO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALL'ANNO 2016 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA IN FAVORE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E CONTESTUALE PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: D.Lgs. 142/2015, art. 11 "Misure straordinarie di accoglienza" - manifestazione di interesse per l'individuazione di uno o più operatori economici per l'affidamento del servizio di accoglienza straordinaria in favore dei minori stranieri non accompagnati richiedenti la protezione internazionale nell'ambito del territorio della provincia di Chieti secondo il disposto di cui all'art. 63 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. Anno 2016.

IL PREFETTO

PREMESSO che:

- la presenza sempre più massiccia di minori stranieri non accompagnati (MSNA) tra i migranti che giungono sulle coste meridionali dell'Italia ha assunto una connotazione del tutto straordinaria che coinvolge l'intero territorio nazionale;
- per dare una tempestiva risposta alle indifferibili esigenze di accoglienza che derivano da tale fenomeno, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione con circolari in data 2 - 5 e 23 agosto 2016 e 15 settembre 2016 ha inteso disporre il potenziamento del sistema di accoglienza in favore dei minori stranieri non accompagnati coinvolgendo in tale programma anche i Prefetti nell'ambito dei rispettivi territori di competenza;
- lo stesso Legislatore, con l'introduzione all'art.19 del D. Lgs. 18 agosto 2015 n. 142, del comma 3 bis, ha ritenuto necessario adeguare anche il quadro normativo di riferimento alle esigenze di accoglienza di questi soggetti "vulnerabili" stabilendo, appunto, che "in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai Comuni ai sensi del precedente comma 3, è disposta da Prefetto, ai sensi dell'art. 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati...";
- con decreto in data 1° settembre 2016, emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono state, altresì, definite per le strutture governative di prima accoglienza di cui all'art. 19, comma 1 del decreto legislativo n. 142/2015, le modalità di accoglienza, gli standard strutturali ed i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'art. 18 del medesimo decreto legislativo 18/08/2015, n. 142;

Visto il Decreto legislativo n. 142 del 18/08/2015 riportante: "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale";

Visti in particolare gli articoli 18 recante "Disposizioni sui minori", 19 - nel testo modificato con l'introduzione del comma 3-bis - rubricato "Accoglienza dei minori non accompagnati" ed 11 riportante "Misure straordinarie di accoglienza";



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Chieti

Visto il Decreto emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 1° settembre 2016;

Tenuto Conto dell'intensificarsi del fenomeno degli sbarchi di minori stranieri non accompagnati (MSNA) che rende urgente, per le motivazioni sopra riportate, la individuazione, anche nel territorio di questa provincia, di strutture ricettive temporanee e straordinarie al fine di assicurare i posti di accoglienza necessari per far fronte ad eventuali assegnazioni di migranti minori non accompagnati da parte del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

Presso atto di quanto specificato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili l'immigrazione - da ultimo con circolare n. 0014139 in data 15/09/2016, nella quale è espressamente richiesto ai Prefetti di assumere le iniziative necessarie (attivazione di strutture ricettive temporanee) per far fronte all'esigenza di accoglienza di minori non accompagnati "in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai Comuni";

Considerato che i servizi di accoglienza dei migranti rientrano, come espressamente indicato dal predetto Ministero, tra quelli compresi nell'allegato IX al D. Lgs. 50/2016;

Considerato che non risulta possibile, per le motivazioni sopra riportate, quantificare in via presuntiva il valore dell'eventuale c/o degli eventuali affidamenti che potrebbero essere sottoscritti per la gestione del servizio di accoglienza di cui al presente avviso, si procede ai sensi del disposto di cui 63 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo Decreto legislativo, mediante avviso/invito a presentare la manifestazione di interesse e contestuale presentazione dell'offerta economica.

Visto il D. Lgs. 50/2016;

AVVISA

- che per le motivazioni sopra specificate, si rende necessario procedere in via straordinaria e fino al 31/12/2016 all'individuazione di strutture per la temporanea accoglienza dei minori stranieri non accompagnati richiedenti la protezione internazionale ed alla gestione dei servizi connessi;
- che con il presente avviso la Prefettura di Chieti, ai sensi dell' art. 63, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 intende attivare una procedura negoziata richiedendo agli operatori economici in possesso dei requisiti che di seguito si indicano, di segnalare l'interesse a svolgere, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni di cui si allega il relativo schema (all. n. 5), il servizio di accoglienza temporanea in favore dei predetti MSNA e di presentare, contestualmente, la propria offerta economica per lo svolgimento dei servizi previsti.

Si specifica che il presente avviso è da intendersi come mero avviso esplorativo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l'Amministrazione procedente che, comunque, si riserva la facoltà di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte il presente procedimento ovvero di non sottoscrivere contratti senza alcun risarcimento danni e rivalsa da parte di operatori economici e privati.

AI FINI PREDETTI SI STABILISCE QUANTO SEGUE:

1) Oggetto del servizio



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Chieti

Il servizio di accoglienza, in favore dei MSNA ha ad oggetto i servizi previsti in via generica all'art. 19 del D.Lgs. 142/2015 e meglio dettagliati all'art. 4 del già citato Decreto del 1° settembre 2016, emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che di seguito si riporta integralmente:

- l) nel centro sono assicurati in modo omogeneo, in tutte le sedi in cui eventualmente è articolato, i servizi previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 142/2015 tra cui, in particolare:
 - a) gestione amministrativa concernente la registrazione degli ospiti, al momento dell'ingresso e dell'uscita definitiva dal centro, nonché la registrazione delle uscite giornaliere del minore straniero non accompagnato dal centro. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle leggi nazionali e regionali, l'ingresso del minore straniero non accompagnato nel centro è immediatamente registrato e comunicato all'amministrazione dell'Interno (Prefettura di Chieti);
 - b) mensa, che tiene conto anche dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche e la fornitura dei beni necessari per la cura della persona e la permanenza nel centro;
 - c) mediazione linguistica e culturale, che consenta anche l'esercizio del diritto all'ascolto;
 - d) orientamento all'apprendimento della lingua italiana;
 - e) organizzazione del tempo libero, adeguato alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative, con la previsione di spazi dedicati;
 - f) supporto alle autorità competenti al fine del completamento delle procedure volte alla identificazione ed all'accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato;
 - g) supporto alle autorità competenti nelle procedure di affidamento e di nomina dei tutori;
 - h) informazione sui servizi di cui il minore straniero non accompagnato può avvalersi e sulle regole di convivenza fissate nel regolamento;
 - i) informazione, orientamento e idoneo supporto legale al minore straniero non accompagnato in materia di tutela dei minori, immigrazione ed asilo, anche al fine dell'eventuale individuazione dei familiari;
 - j) interventi di prima assistenza sanitaria, per l'accertamento delle condizioni di salute fisica e psichica e un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale anche al fine di valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta nonché delle esigenze particolari di cui all'art. 17 del decreto legislativo;
 - k) la tenuta di una scheda individuale nella quale sono riportate le informazioni sulle prestazioni erogate.

2. Gli inserimenti e le dimissioni dal centro verso le strutture di seconda accoglienza sono disposti dal Ministero dell'Interno.

3. Ai sensi del disposto di cui all'art. 19, comma 3-bis, le strutture ricettive temporanee possono avere una capienza massima di cinquanta posti e ospitare esclusivamente minori non accompagnati di età superiore a quattordici anni e per il tempo strettamente necessario al trasferimento in progetti della rete SPRAR e/o in centri di accoglienza messi a disposizione dai Comuni di cui rispettivamente ai commi 2 e 3 del richiamato art. 19 del D.Lgs 142/2015 e per il tempo previsto al comma 1 del medesimo articolo 19.

Ai sensi del disposto di cui all'art. 3 del già citato Decreto in data 1° settembre 2016, le strutture di accoglienza straordinaria, che potranno essere attivate solo dopo aver sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione nonché il Sindaco del Comune nel cui territorio è situata la struttura proposta, dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:

pal



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Chieti

1. I centri, autorizzati ai sensi della normativa nazionale e regionale, sono ubicati in luoghi facilmente raggiungibili e comunque tali da garantire l'accesso ai servizi ed alla vita sociale del territorio.

2. Ogni centro assicura la permanenza continuativa del minore straniero non accompagnato nell'arco delle 24 ore, per un periodo non superiore a sessanta giorni.

3. Ogni centro, nel rispetto della normativa regionale, garantisce l'ospitalità di massimo 50 minori in almeno due sedi alla stessa destinate in via esclusiva. Ciascuna sede può accogliere fino ad un massimo di 30 minori.

Ai sensi del disposto di cui all'art. 5 del Decreto in data 1° settembre 2016 rubricato "Regolamento del centro" il centro che sarà attivato dovrà essere dotato di un regolamento che, tenuto conto delle singole specificità strutturali e territoriali, fissa le modalità di erogazione dei servizi di accoglienza di cui all'art. 4, come sopra riportati, in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, al benessere ed allo sviluppo del minore straniero non accompagnato.

In particolare con il regolamento sono disciplinate:

- a) le uscite giornaliere;
- b) le modalità di compilazione della scheda individuale;
- c) la programmazione delle attività destinate agli ospiti;
- d) le modalità dell'orientamento all'apprendimento della lingua italiana;
- e) la turnazione di ciascuna figura professionale, nonché gli adempimenti necessari a garantire la continuità e la regolarità dei servizi, anche tramite periodici incontri del gruppo multidisciplinare degli operatori;
- f) l'erogazione dei pasti.

4. Requisiti delle strutture di accoglienza

Le strutture proposte per l'accoglienza dei minori non accompagnati devono essere munite di destinazione urbanistica compatibile con il servizio in oggetto e devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti (con riferimento alla tipologia di struttura proposta) in materia di urbanistica, di edilizia, di impiantistica, di prevenzione incendi, di igiene e di sicurezza.

Devono essere organizzate evitando situazioni di promiscuità tali da ledere il rispetto delle esigenze legate alla differenza di genere;

Devono essere dotate di spazi comuni per l'espletamento di attività collettive (es. spazio polifunzionale, spazio per le attività amministrative e/o del personale, sala TV, sala da pranzo, sala lettura, stanza giochi, etc.);

Devono essere dotate di spazi idonei a garantire la necessaria privacy per l'espletamento delle attività che la richiedono (es. attività mediche, colloqui individuali, supporto informativo e legale, etc.);

La Prefettura-U.T.G. si riserva di verificare l'idoneità dei locali in cui saranno svolti i servizi oggetto del presente avviso. Tale idoneità deve riguardare tutti gli aspetti tecnici, amministrativi, sanitari, logistici ed ambientali.

Inoltre, nel corso dell'esecuzione del servizio che eventualmente sarà affidato, la Prefettura-U.T.G. effettuerà tutti i controlli ritenuti necessari per verificare la permanenza dei requisiti di idoneità e sicurezza delle strutture. A tal fine, il soggetto concorrente si impegna, fin dalla presentazione della manifestazione di interesse, a produrre una idonea certificazione trimestrale (nel caso l'affidamento



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Chieti

si protragga per più di tre mesi), rilasciata dalle competenti autorità sanitarie, sulla salubrità ed igiene degli ambienti utilizzati per l'ospitalità dei migranti.

Nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso e per la gestione delle strutture, per la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per tutte le utenze. Tali costi sono interamente a carico dell'operatore economico affidatario del servizio.

Si precisa che delle strutture che saranno proposte, i concorrenti dovranno avere la disponibilità preliminarmente alla eventuale sottoscrizione dell'atto convenzionale. A comprova dovrà essere esibito l'atto (proprietà, locazione o altro) da cui si evince la disponibilità della struttura.

L'operatore economico a cui sarà affidato il servizio si dovrà impegnare, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, all'erogazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni relative all'accoglienza ed all'assistenza, come indicati in precedenza, in favore dei singoli soggetti ospitati.

L'operatore economico a cui sarà eventualmente affidato il servizio dovrà garantire adeguate modalità organizzative e idonea gestione del personale dipendente attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento professionale e formazione, momenti di verifica e di valutazione del lavoro. Il personale impiegato nel centro di accoglienza deve possedere una comprovata esperienza nel settore oggetto del presente avviso. Sono a carico dell'operatore economico la retribuzione del personale utilizzato per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto e tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e della sicurezza sul lavoro, in ottemperanza alle leggi vigenti in materia.

Per quanto riguarda il personale del centro si richiama il contenuto dell'art. 6 del Decreto in data 1° settembre 2016 rubricato "Direttore e Personale addetto al centro" che di seguito si trascrive:

"All'esito delle procedure pubbliche per l'attivazione del centro, la gestione dello stesso è affidata dall'aggiudicatario ad un direttore che predispone e regola i servizi erogati ed è responsabile della gestione degli stessi, fermi restando gli obblighi per ciascun operatore derivanti dalla vigente normativa in tema di minori non accompagnati.

Al direttore del centro sono attribuiti i compiti di seguito indicati:

a) designazione dei responsabili delle singole sedi in cui il centro eventualmente è articolato, supervisione e coordinamento delle relative attività;

b) elaborazione del regolamento e dei suoi aggiornamenti, vigilanza sull'osservanza dello stesso da parte degli operatori e degli ospiti del centro;

c) comunicazione mensile alla Prefettura di Chieti in ordine alle attività svolte e informazione tempestiva, alla medesima Prefettura, sulle criticità emergenti;

d) raccordo periodico con i servizi sociali del comune dove è ubicata la sede del centro di accoglienza temporanea;

e) raccordo con le autorità competenti per garantire, nel superiore interesse del minore, la tempestiva attuazione dei trasferimenti disposti ai sensi dell'art. 4, comma 2 del succitato decreto.

Il direttore e gli operatori del centro sono dotati di competenza professionale in relazione alle funzioni da svolgere ed esperienza nel settore dell'accoglienza dei minori.

Nello svolgimento dei propri compiti e nei rapporti con gli ospiti, i gruppi multidisciplinari degli operatori tengono conto dell'età, del grado di autonomia e della maturità dei minori stranieri non accompagnati accolti.

Tutto il personale che opera presso il centro ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Chieti

informazioni riguardanti gli ospiti anche dopo che gli stessi hanno lasciato il centro.

All'attivazione della eventuale convenzione dovrà essere comunicato il nominativo del direttore del centro nonché degli operatori individuati per lo svolgimento dei servizi in favore dei migranti con indicazione delle rispettive professionalità (a tale riguardo si richiama quanto indicato nell'allegato n. 4 denominato Dichiarazione sostitutiva sul personale impiegato).

Il subappalto è consentito solo per i servizi di pulizia e la fornitura dei pasti e comunque nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto dovrà dichiararlo in sede di presentazione della manifestazione di interesse ed indicare i servizi che ritiene di voler subappaltare.

In caso di ricorso al subappalto, in ogni caso, dovrà essere autorizzato dalla Prefettura – UTG e previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa per la partecipazione alle gare.

2) Durata e luogo di esecuzione del servizio

L'affidamento del servizio mediante convenzione decorrerà dalla data della eventuale stipula della stessa ed avrà scadenza il 31 dicembre 2016, fatta salva la facoltà di questa Prefettura di risoluzione anticipata nel caso di cessate esigenze e comunque fino alla aggiudicazione della nuova procedura di gara che, in permanenza delle esigenze di accoglienza sarà espletata per l'anno 2017.

Il servizio, se affidato, dovrà espletarsi presso idonee strutture site nella provincia di Chieti.

3) Prezzo a base di gara, criteri di aggiudicazione e predisposizione della graduatoria, valore presunto del Contratto.

Preliminarmente si ribadisce che il presente avviso è da intendersi come mero avviso esplorativo di manifestazione di interesse con contestuale presentazione di una offerta economica, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l'Amministrazione procedente che, comunque, si riserva la facoltà di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte il presente procedimento ovvero di non sottoscrivere contratti in relazione all'andamento del fenomeno migratorio.

3.1 Prezzo a base di gara: L'importo a base della presente procedura è fissato in € 45,00 (quarantacinque/00) iva inclusa *pro capite e pro die*.

3.2 Formulazione della graduatoria di aggiudicazione.

Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute e delle offerte formulate, si procederà alla formulazione di apposita graduatoria secondo il critério del prezzo più basso ai sensi del disposto di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50. Le offerte saranno, quindi, ordinate per ribasso decrescente, partendo, quindi dall'offerta più conveniente per l'Amministrazione in termini di prezzo più basso. Nel caso di offerte uguali si procederà, inoltre, alla loro collocazione consecutiva in graduatoria mediante il sorteggio.

3.3 Valore presunto del Contratto.

Per le motivazioni riportate in premessa, non risulta possibile, allo stato, determinare il numero dei posti di accoglienza che eventualmente si renderà necessario assicurare entro l'anno 2016, conseguenzialmente, non risulta possibile quantificare il valore presunto della presente procedura.

4) Pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto delle successive convenzioni che eventualmente si renderà necessario sottoscrivere, verrà effettuato nei termini previsti dalle disposizioni normative e comunque previo accreditamento dei fondi da parte del Ministero



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Chieti

dell'Interno. Le convenzioni che saranno sottoscritte saranno soggette agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il pagamento avverrà, sulla base delle effettive presenze che saranno registrate nel periodo oggetto di rendicontazione, previa verifica della documentazione necessaria a comprovare la spesa che si indica di seguito:

- 1) fattura elettronica mensile;
- 2) registro delle presenze giornaliero attestante la presenza dei minori nella struttura;
- 3) relazione dettagliata sulle attività espletate e sui servizi erogati nel mese di riferimento;
- 4) elenco dei fornitori;
- 5) eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria che sarà indicata dalla Prefettura.

A tale riguardo si precisa che l'affidatario del servizio, ovvero gli affidatari, nulla potranno pretendere per l'eventuale disponibilità di posti offerti e non utilizzati.

5) Requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse.

• Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che siano iscritti - da almeno 6 mesi - nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondenti ai servizi da rendere in relazione all'oggetto del servizio da affidare con la presente procedura, nonché gli enti del privato-sociale, Associazioni, Fondazioni ed altri organismi, che abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore di intervento pertinente con i servizi di assistenza e di accoglienza oggetto della presente procedura, iscritti negli albi o nei registri secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica per attività inerenti all'oggetto della presente procedura. In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese ovvero di consorzi, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti deve essere in possesso della relativa iscrizione in ragione della propria attività;

Le strutture alberghiere - al fine della partecipazione alla presente procedura - potranno comprovare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativo avvalendosi di operatori del privato sociale di provata esperienza come sopra specificato per l'accompagnamento giuridico, sanitario e sociale dei migranti accolti. A tali fini dovranno essere esibite le convenzioni (contratto di avvalimento di cui all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016) stipulate.

• I soggetti interessati dovranno, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- 1) non trovarsi in alcuna delle situazioni preclusive dalla partecipazione alle procedure di affidamento ed alla stipula dei relativi contratti contemplate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68;
- 3) di non essere incorsi, nei due anni precedenti la presente procedura, nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D. Lgs. n. 286 del 25/07/1998, in relazione all'art. 43 dello stesso decreto sull'immigrazione, per gravi comportamenti ed atti discriminatori.

Il possesso di tali requisiti sarà oggetto di specifica autocertificazione da rendersi sulla base del modello di cui allo schema allegato n. 2

6) Requisiti di idoneità professionale e tecnico organizzativi

- Come già specificato al punto precedente è richiesta l'iscrizione, **da almeno 6 mesi**, per l'attività di accoglienza oggetto della presente procedura, nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'operatore economico ha sede. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., dovrà essere



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Chieti

esibita una dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'iscrizione in Albi o Registri, in base alla propria natura giuridica come meglio specificato al precedente punto 5;

- in linea con quanto previsto all'art. 6 del più volte citato decreto del Ministro dell'Interno in data 01/09/2016 e di quanto richiesto dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – nell'ambito dell'avviso pubblico "qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non accompagnati" il soggetto che intende manifestare l'interesse deve disporre di idonea dotazione di personale come indicato nell'allegato n. 4 denominato "equipe multidisciplinare". Di detto personale dovrà essere trasmesso, in caso di affidamento un elenco nominativo riportante i profili professionali posseduti.
- essere in possesso/avere la disponibilità di idonee strutture ove svolgere in servizio di accoglienza in possesso, come già specificato al punto 1) del presente avviso, dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, di edilizia, di impiantistica, di prevenzione incendi, di igiene e di sicurezza.

Si specifica che le strutture debbono essere in possesso delle prescritte autorizzazioni sanitarie in relazione al numero di posti dichiarati in sede di gara.

Si specifica che alla manifestazione di interesse dovrà essere unita la copia conforme della certificazione/documentazione attestante la conformità urbanistica, edilizia, sanitaria, igienica e di prevenzione incendi, accompagnata da una planimetria di ciascuna struttura di accoglienza temporanea indicata.

La Prefettura si riserva la facoltà di effettuare ogni necessaria ed opportuna verifica sulla idoneità delle strutture dichiarate disponibili, sin dalla ricezione della manifestazione di interesse.

7) Requisiti di capacità economico finanziaria.

Solidità economica e finanziaria ai fini dell'assunzione del contratto che dovrà essere dimostrata, mediante la presentazione, da unirsi alla manifestazione di interesse, di almeno due referenze bancarie o di intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, attestante la solidità economica e finanziaria dell'offerente.

8) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti.

La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato al presente avviso – Allegato n.1- dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale (in tal caso deve essere allegata la relativa procura) ed essere corredata da copia fotostatica del documento di identità del soggetto dichiarante.

Sono escluse:

le manifestazioni d'interesse incomplete dei dati di individuazione del soggetto proponente o carenti del requisito professionale, ovvero presentate da soggetti per i quali ricorre una causa di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 o divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Si precisa che ciascun soggetto può inoltrare una sola manifestazione d'interesse.

La manifestazione di interesse deve contenere l'indicazione completa dei dati personali, recapiti telefonici, PEC per le comunicazioni;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Chieti

Il plico contenente la manifestazione di interesse ed ogni altro documento allegato dovrà pervenire alla Prefettura di Chieti entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 12 dicembre 2016, anche mediante consegna a mano, all'indirizzo Prefettura – UTG di Chieti – Corso Marrucino, n. 97.

Il plico, adeguatamente sigillato, deve recare all'esterno le informazioni relative al soggetto che presenta la manifestazione di interesse e riportare la seguente dicitura:

ATTENZIONE NON APRIRE CONTIENE "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CON CONTESTUALE PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI PRESSO STRUTTURE UBICATE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI".

Il Plico deve contenere al suo interno due buste anch'esse adeguatamente sigillate recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della procedura come sopra specificato.

- 1) Documentazione amministrativa - Busta A
- 2) Offerta economica - Busta B

Nella busta A devono essere contenuti esclusivamente i seguenti documenti:

- 1) La manifestazione di interesse di cui allo schema allegato 1;
- 2) la dichiarazione sostitutiva dei requisiti di cui allo schema allegato 2.

A tale riguardo si specifica che la dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere resa anche da ciascuno degli altri soggetti espressamente indicati nel medesimo articolo.

La dichiarazione deve, altresì contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D. Lgs. 196/2003;

Si ritiene opportuno specificare che nella dichiarazione andranno indicate le eventuali condanne penali riportate comprese quelle per le quali si è usufruito del beneficio della non menzione.

Inoltre, dovrà essere, dichiarato:

- ✓ di impegnarsi a trasmettere in caso di stipula della convenzione, l'elenco dei fornitori che, analogamente al contraente, potranno essere sottoposti ad attività informativa;
- ✓ di impegnarsi a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione in fase di esecuzione;
- ✓ di impegnarsi a denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione, condizionamento di natura criminale nei confronti dello stesso e degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari;
- ✓ di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche;
- ✓ di essere pienamente edotto che, nel caso di inosservanza di solo una delle sopracitate clausole e nei casi in cui, sulla base delle informazioni acquisite, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata l'Amministrazione contraente procederà alla risoluzione del relativo contratto d'appalto;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Chieti

- 3) le referenze bancarie di cui al precedente paragrafo 7;
- 4) dettagliata descrizione (da rendersi secondo lo schema di cui all'allegato n. 3 – elenco delle strutture) delle strutture che saranno utilizzate per i servizi, unitamente alla dichiarazione di conformità delle stesse alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, di prevenzione incendi ed accompagnate dalla planimetria di ciascuna struttura proposta e dalla documentazione tecnica della stessa.

Delle strutture proposte, che si ribadisce dovranno essere ubicate nella provincia di Chieti, dovrà essere fornito l'indirizzo completo, il numero di migranti ospitabili nonché una planimetria delle stesse.

Documentazione ulteriore presente nella busta non sarà presa in considerazione.

Nella busta B – che dovrà essere adeguatamente sigillata - dovrà essere contenuta l'offerta economica e le giustificazioni dell'offerta.

L'offerta economica deve essere formulata in carta semplice e senza riserve o condizione alcuna utilizzando lo schema allegato n. 6 e contenere l'indicazione in cifre ed in lettere – iva inclusa- del prezzo pro-capite e pro die offerto in ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara, IVA inclusa.

9) criterio di aggiudicazione e sottoscrizione del contratto

All'aggiudicazione/formulazione della graduatoria si procederà, con le modalità specificate al precedente punto 3 del presente avviso a cui si fa espresso rinvio.

Inoltre, la Prefettura si riserva la facoltà di:

- procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta sempre che sia ritenuta conveniente in relazione all'oggetto della presente procedura;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o se aggiudicata di non procedere alla sottoscrizione del contratto;
- annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte il presente procedimento ovvero di non sottoscrivere contratti senza risarcimento danni e rivalsa da parte di operatori economici e privati.

Alla successiva stipula di convenzione con le riserve sopra esplicitate con il/i soggetti aggiudicatari, si darà corso, e si ribadisce solo ed esclusivamente nel caso ricorra la necessità di accoglienza di migranti che eventualmente saranno inviati dal Ministero dell'Interno, nel rispetto della graduatoria che sarà formulata sulla base del suddetto criterio, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'art. 32 commi 6 e 12 del d.lgs. n.50/2016 e previa verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e dell'idoneità delle strutture di accoglienza straordinaria proposte.

Si evidenzia, inoltre, che la Prefettura, nel caso di sottoscrizione di convenzioni, corrisponderà compensi agli operatori contraenti solo se effettivamente verranno inviati cittadini stranieri (MSNA) presso le strutture di accoglienza messe a disposizione ed esclusivamente in base al numero di minori effettivamente ospitati.

Qualora gli operatori economici non dovessero ospitare migranti nel periodo di validità delle convenzioni, l'Amministrazione non corrisponderà alcun importo, a qualsiasi titolo.

Si precisa, inoltre, che in attuazione dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, prima di procedere all'affidamento ed attivazione di una nuova struttura per l'accoglienza dei MSNA, la Prefettura - U.T.G. sentirà l'Ente Locale nel cui territorio è ubicata la struttura di accoglienza



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Chieti

proposta ed inoltre, come previsto dalle circolari richiamate nelle premesse, sarà, altresì, sentito anche il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.

10) Procedura di gara e verifica dei requisiti

L'esame e la valutazione delle offerte presentate, nonché la formazione della graduatoria saranno effettuate da un'apposita Commissione di gara che sarà nominata con apposito provvedimento.

Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Chieti - come di seguito illustrato.

La Commissione nel corso della 1ª seduta pubblica - che sarà resa nota ai soggetti interessati che avranno presentato la manifestazione di interesse - procederà in via preliminare alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della presenza delle due buste contenenti rispettivamente:

- La busta A la documentazione amministrativa come sopra specificato;
- La busta B l'offerta economica.

La medesima commissione procederà, quindi, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa dei singoli soggetti concorrenti ed alla verifica della completezza e della correttezza formale della documentazione nelle stesse contenuta onde disporre l'ammissione o l'esclusione dei partecipanti.

Nella stessa seduta pubblica si procederà, altresì, all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica ed all'eventuale sorteggio in caso di offerte uguali.

Al termine dei lavori, la Commissione formulerà una graduatoria delle offerte sulla base dei criteri di valutazione fissati nei precedenti punti del presente avviso.

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte in appositi verbali, redatti secondo la progressione cronologica delle operazioni.

La Prefettura, con proprio provvedimento, procederà quindi all'approvazione degli atti di gara ed alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale.

La Prefettura - UTG procederà, successivamente, all'aggiudicazione definitiva previa verifica dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara nonché previa verifica della idoneità delle strutture indicate dai soggetti che hanno preso parte alla procedura.

11) Sottoscrizione delle singole convenzioni

L'Amministrazione procederà ai singoli affidamenti nell'ordine di graduatoria come sopra specificato e man mano che si verificherà l'esigenza ovvero che il Ministero dell'Interno disporrà nuove assegnazioni di migranti.

Si ribadisce che, ai fini del pagamento, si terrà conto esclusivamente delle effettive presenze dei migranti nelle strutture.

Nulla sarà corrisposto in caso di disponibilità di posti non utilizzati

L'assegnazione effettiva dei migranti sarà disposta in modo da garantire la conformazione dell'attività di accoglienza e di assistenza secondo i parametri della salvaguardia della dignità dell'essere umano, della sicurezza e dell'integrità fisica dell'individuo e delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

Nel rispetto fondamentale dei criteri di cui al precedente capoverso, l'assegnazione avverrà tenendo conto anche delle necessità segnalate dagli Enti Locali allo scopo di inserire gli ospiti nel tessuto sociale ed ambientale con una equilibrata distribuzione fra le varie parti del territorio provinciale.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Chieti

A titolo meramente esemplificativo, si precisa che si tenderà ad evitare di inserire nella medesima struttura:

- a) ospiti di etnie o religioni diverse in conflitto o in forte stato di tensione fra di loro;
- b) ospiti di sesso femminile in strutture caratterizzate dalla presenza di ospiti di sesso maschile;

Si ritiene di dover precisare che tutti i parametri sopra descritti per l'assegnazione, non sono predeterminabili in base all'esperienza pregressa, dipendendo dall'effettiva constatazione delle caratteristiche degli ospiti, appurabile soltanto ad arrivo avvenuto dei medesimi nel territorio della provincia.

L'affidamento sarà disposto dopo aver acquisito d'ufficio il DURC, che attesti la regolarità contributiva ed assicurativa, ed il certificato antimafia, salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 3, del Decreto legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii. e previa presentazione di apposita cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale presunto mediante fidejussione bancaria, assicurativa o polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In caso di sopraggiunta interdittiva antimafia, ai sensi dell'art. 92, comma 4 del Decreto legislativo n.159/2011 e ss.mm.ii. si procederà al recesso dal contratto.

Si specifica che stante le condizioni di particolare urgenza conseguenti al continuo ed incessante susseguirsi degli sbarchi, la Prefettura, nel caso di nuove assegnazioni di migranti minori non accompagnati, si riserva di attivare le convenzioni in via anticipata, nelle more degli adempimenti connessi alle verifiche post aggiudicazione sui requisiti dichiarati in sede di gara e della verifica della conformità delle strutture alle norme di settore.

12

12) Ulteriori informazioni e chiarimenti

- Si ribadisce che con il presente avviso la Prefettura di Chieti non è in alcun modo vincolata a procedere all'affidamento;
- il presente avviso è da intendersi come mero avviso esplorativo di manifestazione di interesse che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l'Amministrazione procedente che comunque si riserva la facoltà di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte il presente procedimento ovvero di non sottoscrivere contratti senza alcun risarcimento danni e rivalsa da parte di operatori economici e privati;
- trattandosi di indagine esplorativa, si procederà all'assegnazione del CIG solo al momento della eventuale sottoscrizione della/e convenzione/i sulla base del valore presunto che sarà attribuito alla stessa. A tale riguardo si richiama, per gli importi da versare all'ANAC nei modi e nei tempi stabiliti dalla stessa Autorità, a titolo di contribuzione, la Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015 reperibile sul sito istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
- ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 i dati richiesti risultano essenziali ai fini della presente procedura e il relativo trattamento informatico verrà effettuato dall'Amministrazione, tramite gli uffici preposti, nel rispetto della normativa vigente;
- i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatti salvi il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/1990 e ss.mm.ii. e l'esigenza dell'Amministrazione degli accertamenti dei requisiti tecnici delle strutture dichiarati in sede di gara o comunque di quelli previsti ex lege;

Prefettura di Chieti - Corso Marrucino, n. 97 - Tel. n. 0871/3421

E-mail : prefettura.chieti@interno.it - Pec : prefettura.prefch@pec.interno.it

Sito web : www.prefettura.it/chieti



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Chieti

- per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio, nei limiti di compatibilità, alle norme di cui al D. Lgs n. 50/2016 nonché, per quanto riguarda i servizi oggetto del presente avviso, alle disposizioni richiamate nelle premesse ossia al D.Lgs 142/2015, al decreto del Ministro dell'Interno in data 01/09/2016 ed al Manuale operativo SPRAR vigente per la parte dedicata all'accoglienza dei MSNA;
- in attuazione dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, prima di procedere all'affidamento, la Prefettura - U.T.G. sentirà l'Ente Locale nel cui territorio è ubicata la struttura di accoglienza proposta. Inoltre come previsto dalle circolari ministeriali sarà altresì, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno.
- il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito Internet di questa Prefettura-UTG nella sezione – bandi di gara e concorsi -;
- un estratto dello stesso sarà inviato alla Regione Abruzzo, alla Provincia di Chieti nonché a tutti i Comuni della predetta Provincia per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Ufficio di riferimento: Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura di Chieti, Dirigente Dott. Giovanni Incurvati.

Per attività informativa si potrà contattare il numero 0871 342469 (Dott. Giovanni Incurvati) ovvero il seguente indirizzo: ammincontabile.pref_chieti@interno.it.

Chieti, data del protocollo

p. IL PREFETTO
IL VICEPREFETTO VICARIO
(Dott.ssa Rosanna CAJABRESE)

13

ALLEGATI:

- Allegato n. 1 – modello di manifestazione di Interesse;
- Allegato n. 2 – dichiarazione sostitutiva
- Allegato n. 3 - elenco strutture
- Allegato n. 4 – dichiarazione sostitutiva sul personale impiegato
- Allegato n. 5 – schema di convenzione
- Allegato n. 6 – schema di offerta economica